

**DELIBERAZIONE GIUNTA  
REGIONALE MARCHE n. 238 del 27  
febbraio 2012.**

**Atto di indirizzo interpretativo e applicativo per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214 in materia di orari degli esercizi commerciali e relativa applicazione o disapplicazione delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 27/09 "Testo unico in materia di commercio".**

**sommario**

DELIBERA .....	1
DOCUMENTO ISTRUTTORIO .....	1
PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO .....	2

**Allegato A.....2**

OGGETTO: Atto di indirizzo interpretativo e applicativo per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214 in materia di orari degli esercizi commerciali e relativa applicazione o disapplicazione delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 27/09 "Testo unico in materia di commercio".

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione disposto dal Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo, Commercio e attività promozionali dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA proposta del dirigente del Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo, Commercio e attività promozionali che contiene il parere favorevole di cui all'art.16, comma 1, lettera d) della L.R. 20/01, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art.28 dello statuto della regione;

CON la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

**DELIBERA**

Di approvare l'atto di indirizzo interpretativo ed applicativo per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214, in materia di orari degli esercizi commerciali e relativa applicazione o disapplicazione delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 27/09 "Testo unico in materia di commercio", allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dare mandato al dirigente della P.F. Commercio, Fiere, Tutela del Consumatore, Politiche giovanili e Sport di trasmettere copia della circolare allegata alla presente deliberazione agli enti ed ai soggetti pubblici e privati destinatari delle norme regionali;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Dott.ssa Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Dott. Gian Mario Spacca)

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Riferimenti normativi**

Decreto legge 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" - in particolare art. 31 comma 1;

L.r. n. 27/2009 "Testo unico sul commercio" - in particolare art. 55 e art. 68.

**Motivazioni**

L'articolo 31 comma 1 del decreto legge 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214 modifica l'art. 3 del D.L. 04.07.2006 n. 223 (convertito in legge 04.08.2006 n. 248), con il quale il legislatore statale era già intervenuto adottando alcune disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale, stabilendo che dal 1° gennaio 2012 gli esercizi commerciali e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva.

Le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, L. n. 214/2011 surrichiamato sono state emanate dallo Stato in materia di tutela della concorrenza (materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione) e, pertanto, si ritiene che le stesse siano immediatamente applicabili, fatto salvo quanto precisato nella circolare allegata alla presente deliberazione.

Alla luce di quanto sopra si rende opportuno e necessario fornire alcune linee interpretative ed operative agli enti ed ai soggetti pubblici e privati destinatari delle norme regionali in merito all'incidenza delle suddette disposizioni statali sulle normative regionali vigenti in materia attraverso la

predisposizione di una apposita circolare ed al fine di assicurare il tempestivo, corretto e uniforme recepimento nella Regione Marche delle suddette disposizioni.

#### **Proposta**

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale l'adozione del presente atto deliberativo.

#### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Dott.ssa Nadia Luzietti)

#### **VISTO, DIRIGENTE P.F. COMMERCIO E TUTELA DEL CONSUMATORE**

(Dott. Piero Talarico)

### **PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

(Dott. Raimondo Orsetti)

### ***Allegato A***

#### **ATTO DI INDIRIZZO INTERPRETATIVO ED APPLICATIVO PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 31, COMMA 1, DECRETO LEGGE 6-12-2011 n. 201 CONVERTITO IN LEGGE 22 DICEMBRE 2011 N. 214.**

Al fine di assicurare il corretto e uniforme recepimento nella Regione Marche delle disposizioni statali emanate in materia di tutela della concorrenza (ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione), con specifico riferimento all'articolo 31, comma 1, Decreto Legge 6-12-2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, in materia di orari degli esercizi commerciali e relativa applicazione o disapplicazione delle disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 2712009 (Testo unico in materia di commercio), si forniscono i seguenti chiarimenti.

La Regione Marche, nell'ambito dell'esercizio di competenza esclusiva regionale in materia di commercio ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione, con Legge Regionale n. 2712009 recante "Testo unico in materia di commercio" ha disciplinato tutte le materie che rientrano nel settore del commercio.

Le disposizioni di cui all'articolo 31 surrichiamato sono state emanate dallo Stato in materia di tutela della concorrenza (materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione), e, pertanto, si ritiene che le stesse siano immediatamente applicabili.

L'articolo 31 comma 1 del Decreto Legge 6-12-2011 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, stabilisce quanto segue:

1. In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma I, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le parole: "in via sperimentale" e dopo le parole "dell'esercizio" sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte".

La disciplina degli orari era già stata oggetto di riforma pochi mesi prima con l'entrata in vigore prima del D.L. 6.07.2011 n. 98 (convertito con Legge 15.07.2011 n. 111) e poi del D.L. 13.08.2011 n. 138 (convertito con Legge 14.09.2011 n. 148).

La norma che è stata oggetto di numerose modifiche è l'art. 3 del D.L. 4.07.2006 n. 223 (convertito con Legge 4.08.2006 n. 248), con la quale il legislatore statale era intervenuto adottando alcune disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale.

Si rammenta che l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale", stabilisce, oggi, che:

"1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni (omissis). . ."

"d bis.: il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio".

Si fa presente che l'art. 31 del D.L. 20112011 non ha previsto un nuovo termine per l'adeguamento normativo da parte di Regioni ed Enti Locali.

Non è stato però eliminato o modificato il termine del 1° gennaio 2012 per l'adeguamento previsto dal comma 7 dell'art. 35 D.L. 9812011, termine che deve (doveva) intendersi ancora efficace.

Si ricorda che il comma 2 dell'art. 31 stabilisce: "Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di

stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”.

Al fine di evitare errate interpretazioni per quanto riguarda il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della stessa L. 214/2011, si precisa come lo stesso si riferisca alle disposizioni previste dal comma 2 dell'art. 31 D.L. 201/2011, ossia alle disposizioni che prevedono la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza la previsione di contingenti, limitazioni territoriali ed altri vincoli di qualsiasi natura.

Le modifiche in materia di libertà di orari di esercizio dell'attività, in quanto previste dal comma 1 dell'art. 31, non soggiacciono quindi al suddetto “termine di adeguamento” di 90 giorni, bensì, come detto, all'originario termine fissato per il 1° gennaio 2012 (ormai decorso).

Conseguentemente dal 1° gennaio 2012 gli esercizi commerciali e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva.

Questo anche nel caso in cui le Regioni ed i Comuni non abbiano provveduto ad adeguare le proprie norme in materia, trovando applicazione diretta la disciplina di cui all'art. 3 lettera. d)-bis D.L. 22312006 emanata, come più sopra precisato, in materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza .

Non trova, pertanto, più applicazione l'articolo 55 (Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa) di cui alla L.R. n. 27/09.

Sul principio della prevalenza della normativa statale, non risulta necessaria l'assunzione di alcuno specifico provvedimento da parte dei comuni per rendere operativa la liberalizzazione, fatto salvo quanto di seguito precisato in materia di orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Per quanto riguarda gli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, così come disciplinati dalla L.R. n. 2712009, si fa riferimento a quanto stabilito dalla Circolare n. 36441C del 28/11/2011 del Ministero dello Sviluppo economico Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato la concorrenza il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica-Divisione IV - Promozione della Concorrenza, avente ad oggetto:” Decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, art. 35 commi 6 e 7. Liberalizzazioni degli orari di

apertura e di chiusura-Circolare esplicativa”, ed in particolare, al Punto 4, che prevede quanto segue:

4. Nel caso degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla citata legge n.287 del 1991, come modificata dal d.lgs. n.59 del 2010, si rileva che la disciplina statale vigente non reca alcun obbligo di chiusura domenicale e festiva o di mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Anzi come la scrivente ha già avuto modo di precisare, a dette tipologie di esercizi non è più applicabile neanche l'obbligo del giorno di chiusura settimanale previsto dalla legge n. 425 del 1971, del quale, peraltro, il comma 6 non fa menzione.

Di conseguenza la nuova disposizione ha effetti nei soli casi in cui sussistano a livello territoriale disposizioni di tale contenuto, ivi comprese quelle che dispongono obblighi di chiusura notturna.

Con riferimento a detto ultimo punto, comunque, la scrivente precisa di ritenere che eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici). possano continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli “ necessari ad evitare “danno alla sicurezza (..) e indispensabili per la protezione della salute umana (..), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”, espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma I, del decreto legge 13 agosto 2011 n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che i Comuni possano adottare, adeguatamente motivati, provvedimenti nelle forme previsti dai singoli Statuti comunali (Ordinanze Sindacali, Determinazioni Dirigenziali etc.. .) finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza, per tutelare i consumatori, e più in generale i cittadini, nei loro fondamentali diritti (ad esempio, problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), con particolare riferimento alla tutela della salute, della sicurezza e dell'integrità ambientale ( ambiente, paesaggio, patrimonio culturale ).

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, infatti, presenta aspetti che attengono l'imprescindibilità di rispetto alla sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità, di tutela dell'ordine pubblico, del consumo di alcolici, del

diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.

Si precisa, infine, che le nuove norme non hanno modificato le disposizioni sull'obbligo di comunicazione al comune dell'orario praticato da ogni singolo esercizio e di pubblicizzarlo tramite l'esposizione di "appositi cartelli o altri mezzi idonei" così come previsto dall'articolo 6 della l.r. 27/09.

Si ricorda, inoltre, che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome nella seduta del 19.01.2012 in merito alle "problematiche relative all'attuazione dell'art. 31 comma 1 del D.L. 201/11" in materia di "liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali" ha deciso di avviare con urgenza un confronto con il Governo per il ripristino dello spazio legislativo esclusivo in materia di commercio.

La Regione Marche ha comunque avviato un tavolo di confronto con le parti sociali interessate e con l'ANCI al fine di addivenire ad una concertazione che possa portare ad un nuovo sistema di deroghe che sia da tutti condivisi e che sia omogeneo in tutto il territorio regionale.

---

**note**

---

*Id. 2.715*

*In vigore dal 28/2/2012*